



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città Metropolitana di Messina

Registro

N. 196

12-08-2025

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: MODIFICA DELLA SOTTOSEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE" DEL PIAO 2025-2027 - INCREMENTO ORARIO CONTRATTUALE LAVORATORI EX ASU STABILIZZATI IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 1/2025 E DELLA CIRCOLARE N.12390 DEL 27.03.2025

L'anno duemilaventicinque il giorno due del mese di Agosto
Con inizio alle ore 13:58, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig.ra MARCHELLO Carmelita
nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti
Ed assenti i seguenti sigg.

		Presenti	Assenti
MARCHELLO Carmelita	Sindaco	X	
FIORE Salvatore Vittorio	Vice-Sindaco	X	
INTERDONATO Armando	Assessore	X	
PANTANO Salvatore	Assessore	X	DA RETOTO
DI BELLA Gianluca Antonino	Assessore	X	

Fra gli assenti giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. Carmelo PINO
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta

AREA AMMINISTRATIVA

Prop. n. 196

del 07-08-2025

OGGETTO: MODIFICA DELLA SOTTOSEZIONE 3.3 "PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE" DEL PIAO 2025-2027 - INCREMENTO ORARIO CONTRATTUALE DEI LAVORATORI EX ASU STABILIZZATI IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 1/2025 E DELLA CIRCOLARE N.12390 DEL 27.03.2025)

RELAZIONE

Richiamato il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il cui art. 6, primo comma, stabilisce che: "Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190."

Tenuto conto di quanto stabilito:

a) dal D.P.R. 24 giugno 2022 n.81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, il cui art.1, c.1, prevede, per i comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):

- 1) Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- 2) Piano delle azioni concrete, di cui all'art. 60 bis, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
- 3) Piano della performance, di cui all'art. 10, c. 1, lett. a) e c. 1-ter, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- 4) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a), legge 6 novembre 2012, n. 190;

5) Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all'art. 14, c. 1, legge 7 agosto 2015, n. 124;

6) Piano di azioni positive, di cui all'art. 48, c. 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;

mentre per le amministrazioni con non più di 50 dipendenti il terzo comma dello stesso articolo, stabilisce che sono tenute al rispetto degli adempimenti semplificati come stabiliti da apposito D.M.. poi emanato in data 30 giugno 2022, di cui alla successiva lett. b);

b) dal D.M. 30 giugno 2022 n.132, con il quale è stato approvato il Regolamento per la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti di cui agli artt. 1, c.2, e 6;

Preso atto che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 27.12.2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025 -2027,

con Delibera n.55 del 27.12.2024, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2025 - 2027;

con deliberazione di Giunta Comunale n 80 del 31.03.2025 è stato approvato il PIAO 2025-2027;

con deliberazione di Giunta Comunale n 112 del 15.05.2025 è stato approvato il Piano delle azioni positive 2025-2027

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.05.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2024 e l'Ente non risulta essere strutturalmente deficitario;

Considerato che l'Ente ha approvato la sottosezione 3.3 "PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE" del PIAO 2025-2027, alla luce dei dati del rendiconto 2023, e pertanto si rende necessario alla luce dei nuovi dati approvati con il rendiconto 2024 adeguare il piano triennale del fabbisogno del personale con il dato aggiornato;

Rilevato che:

- secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del DL 34/2019, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

- in base al rapporto tra la spesa del personale e entrate correnti, il Comune di San Piero Patti si colloca nella c.d. fascia intermedia, avendo un valore soglia registrato nell'ultimo rendiconto approvato pari al 28,38 % e quindi compreso tra i due valori soglia previsti dal D.M. 17.03.2020 come risultante dalla tabella del calcolo della capacità assunzionale di personale a tempo indeterminato che segue:

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE

Anno 2025

Anno ultimo rendiconto approvato	2024
Numero abitanti	2.596

Spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP (impegnato a competenza)

Macroaggregato	Anno 2024
1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	1.032.456,96
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
altre spese	0,00
Totale spesa	1.032.456,96

Entrate correnti (accertamenti di competenza)

Titolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.730.981,95	1.820.758,25	1.919.297,98
2 - Trasferimenti correnti	1.823.144,57	1.583.750,28	1.718.272,78
3 - Entrate extratributarie	433.628,52	339.983,52	302.425,20
altre entrate	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	3.987.755,04	3.744.492,05	3.939.995,96
Valore medio entrate correnti ultimi 3 anni			3.890.747,68
F.C.D.E.			253.393,98
Valore medio entrate correnti al netto F.C.D.E.			3.637.353,70

Rapporto spesa/entrate	Soglia	Soglia di rientro	Incremento massimo
28,38 %	27,60 %	31,60 %	0,00 %
Soglia rispettata	NO		

Incremento massimo spesa	0,00
Totale spesa con incremento massimo	0,00

Considerato che:

- ✓ l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa è legata in gran parte all'utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'Ente che deve necessariamente rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili, deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento degli obiettivi affidati nonché ai programmi ed alle attività che l'amministrazione intende realizzare;
- ✓ il processo di programmazione delle attività degli organi di Governo è strettamente connesso alla disponibilità del personale dipendente, fermo restando il rispetto dei limiti consentiti dalla normativa e dalle disponibilità finanziarie;
- ✓ nel corso dell'anno 2024 il Comune di San Piero Patti, ha proceduto alla stabilizzazione di n. 11 lavoratori impegnati in Attività Socialmente Utili (ASU) di cui n. 7 appartenenti all'Area degli Operatori (ex Cat. A) a 24 ore, n. 1 appartenente all'Area degli Operatori Esperti (ex Cat. B) a 23 ore e n. 3 appartenenti all'Area degli Istruttori (ex Cat. C) a 20 ore settimanali, con decorrenza 1 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1/2024, a valere sulle risorse finanziarie appositamente stanziare dalla Regione Siciliana e nei limiti delle stesse.
- ✓ sia il comma 2 dell'art. 15 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17, che il comma 1 dell'art. 10 della L.r. 16 gennaio 2024, n. 1, sono stati recentemente emendati, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 3 dell'art. 10 recante "Misure in favore dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili" della Legge Regionale 9 gennaio 2025 n. 1 "Legge di stabilità regionale 2025-2027".
- ✓ con la predetta Legge Regionale n. 1/2025, la Regione Siciliana ha provveduto ad integrare le risorse destinate al finanziamento della spesa della stabilizzazione per detti soggetti fino a 24 ore settimanali, in luogo della precedente diversa articolazione oraria.
- ✓ Vista la circolare n. 12390 del 27.03.2025 avente ad oggetto "Legge regionale 9 gennaio 2025 n. 1, art 10 "Misure in favore dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili" - AGGIORNAMENTO della Circolare esplicativa prot. n. 17548 del 24/4/2024" che, in particolare, prevede quanto segue:

“ ... (omissis) **2. Risorse finanziarie e quantificazione del contributo**

...(omissis) In considerazione delle risorse finanziarie stanziare dalla L.R. 1/2025 “Legge di stabilità regionale 2025-2027”, tenuto conto della necessità di dovere contemperare la sostenibilità della spesa regionale con una equa retribuzione delle prestazioni lavorative e avuto altresì riguardo alle varie categorie professionali in cui sono inquadrati i lavoratori ASU presso i vari enti utilizzatori/assegnatari, l'ammontare del contributo annuale per ciascun lavoratore ASU stabilizzato e/o da stabilizzare è quantificato ed erogabile come segue, precisando che trattasi sempre di contributo annuo onnicomprensivo di ogni onere, imposta, contributo previdenziale/assicurativo, ecc..., da suddividere ed assegnare in dodicesimi in base ai mesi di calendario di effettiva stabilizzazione:

a) per il personale ASU appartenente alla categoria A il contributo è erogabile fino ad un massimo di euro 19.165,00 annuali lordi pro capite, onnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale/assicurativo, ecc..., da suddividere ed assegnare in dodicesimi in base ai mesi di calendario di effettiva stabilizzazione;

b) per il personale ASU appartenente alla categoria B il contributo è erogabile fino ad un massimo di euro 20.022,00 annuali lordi pro capite, onnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale/assicurativo, ecc..., da suddividere ed assegnare in dodicesimi in base ai mesi di calendario di effettiva stabilizzazione;

c) per il personale ASU appartenente alla categoria C il contributo è erogabile fino ad un massimo di euro 22.454,00 annuali lordi pro capite, onnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale/assicurativo, ecc..., da suddividere ed assegnare in dodicesimi in base ai mesi di calendario di effettiva stabilizzazione;

d) per il personale ASU appartenente alla categoria D il contributo è erogabile fino ad un massimo di euro 24.567,00 annuali lordi pro capite, onnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale/assicurativo, ecc..., da suddividere ed assegnare in dodicesimi in base ai mesi di calendario di effettiva stabilizzazione....(omissis) ”;

Tenuto conto che è previsto un contributo regionale di € 19.165,00 per i soggetti appartenenti alla ex categoria A, di € 20.022,00 per i soggetti appartenenti alla ex categoria B e di € 22.454,00 per i soggetti appartenenti alla ex categoria C, pari ad un monte orario di 24 ore per ciascun profilo, per cui il Comune di San Piero Patti intende incrementare l'orario di lavoro dei soggetti già stabilizzati (ex Asu) con un monte orario inferiore a 24 ore, entro i detti limiti economici e orari previsti dalla Regione e richiedere il nuovo importo complessivo del contributo regionale previsto per tutti i soggetti stabilizzati in attuazione della l.r. 1/2025 e della circolare n.12390 del 27.03.2025 .

VISTO l'orientamento applicativo dell'Aran, RAL 315_ 04/06/2011 secondo il quale il CCNL del 14.9.2000 non prevede alcun “limite temporale” per la trasformazione di un rapporto di lavoro part-time con prestazione di 18 ore settimanali in uno, sempre part-time, con diversa articolazione della prestazione

In un caso del genere, infatti, non muta la tipologia del rapporto, che resta comunque a tempo parziale, ma si modifica semplicemente l'articolazione della prestazione.

RICHIAMATI i seguenti pareri della Corte dei Conti:

- ✓ Parere n 225/2013 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel quale viene dichiarato che “sia pure con riferimento al contratto part- time, l'eventuale incremento orario non può essere considerata una nuova assunzione purché non determini una trasformazione del contratto a tempo pieno (che renderebbe applicabile il disposto dell'art. 3 comma 101 della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui all'art.76 – comma 7, D.L 25 giugno 2008 n.112 e ss.mm.ii.(cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAIS; Sez. controllo Campania 496/2011/PAR.)”;
- ✓ Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n. 20/2014 per la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che “un mero aumento orario non integra, “nuova assunzione” e quindi non fa scattare la soggezione ai limiti e divieti” alle stesse, sempreché ciò non si traduce in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia n. 462/2012/PAR), sempre accertabile nell'esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte”.

- ✓ **Parere della Corte dei Conti Campania, n.144 del 26/05/2016, che nel solco di detto orientamento stabilisce che per realizzare il prospettato aumento dell'orario lavorativo, è necessario il rispetto dei limiti generali in materia di spesa per il personale. La verifica del rispetto dei predetti limiti e vincoli è rimessa all'Ente che dovrà compierla prima di attivare la modifica al contratto part-time;**

Evidenziato che, trattandosi nel caso di specie di incremento orario di stabilizzazione eterofinanziata, nessuna spesa è a carico del Comune, pertanto si procederà tempestivamente alla realizzazione delle attività per l'adeguamento contrattuale ai soggetti ex Asu, rientrando nelle spese finanziate dalla Regione senza attingere a specifiche capacità assunzionali dell'Ente.

Considerato che il contributo regionale di cui sopra è da ricondurre al novero degli eterofinanziamenti previsti dall'art. 57, c. 3-septies, del d.l. 104/2020, i quali, come tali, dal 2021, non rilevano ai fini della determinazione del valore-soglia di sostenibilità finanziaria individuato dall'art. 33, c. 3, del d.l. 34/2019 e dal d.m. attuativo 17 marzo 2020, per le nuove assunzioni etero - finanziate effettuate successivamente al 14 ottobre 2020;

Preso atto pertanto che sono rispettati i vincoli assunzionali previsti dall'art. 2 del D.L. 22/06/2023 n. 75 convertito con modificazione dalla legge n. 112 del 10/08/2023;

Rilevato: - che il Comune di San Piero Patti si avvale di una struttura organizzativa che ad oggi, a seguito della stabilizzazione degli 11 lavoratori ASU con decorrenza 1 gennaio 2025, conta in servizio n. 39 dipendenti a tempo indeterminato (7 a tempo pieno e 32 a tempo parziale), oltre a due dipendenti a scavalco rispettivamente a 18 ore e a 12 ore.

Considerato che, alla luce dei numerosi bandi/avvisi per il finanziamento di lavori pubblici e dei finanziamenti anche PNRR già intercettati dall'Ente e dell'ingente mole di lavoro correlata, inerente in particolare alle attività di pianificazione e progettazione, l'Ente necessita di una figura di alta specializzazione (Architetto o Ingegnere) a supporto dell'Ufficio Tecnico, stante la significativa carenza di personale del medesimo Ufficio e l'assenza di figure professionali analoghe in previsione della prolungata assenza di una unità di personale assegnata a detto ufficio;

Richiamato l'art. 110 del TUEL ed in particolare il comma 2 che così recita:

“... 2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. ...”

Considerato

che nell'anno 2024 si sono registrati due pensionamenti e precisamente

1 /04/ 2024 N. 1 cessazione Operatore esperto (ex cat.B) a 36 ore

1/11/2024 N. 1 cessazione Istruttore (ex cat. C) a 36 ore

che nel corso del corrente anno 2025 si sono registrati due pensionamenti e precisamente:

1/6/2025 N. 1 cessazione Operatore esperto (ex cat.B) a 20 ore

21.05.2025 N.1 cessazione Istruttore (ex cat. C) a 24 ore

Considerato che alla luce della normativa vigente si è proceduto alla revisione delle cessazioni previste per gli anni 2025-2027:

2025	1.11.2025 N. 1 cessazione Operatore Esperto ex cat. B a 36 ore
2026	Non si prevedono cessazioni
01.01 2027	N. 1 cessazione Operatore (ex cat.A)

Ritenuto a seguito di quanto sopra di modificare la sottosezione 3.3 “PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE” del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025-2027 approvato con deliberazione n. 80 del 31 marzo 2025, con conseguente rideterminazione del PTFP 2025/2027 e della dotazione organica come meglio di seguito rappresentati:

“

PTFP 2025/2027

PTFP 2025/2027 A TEMPO INDETERMINATO

ANNO	FABBISOGNO	MODALITA' DI COPERTURA	COSTO PREVISTO A REGIME
2025	n. 1 Funzionario profilo: ordine di priorità 1)specialista informatico; 2) specialista in attività amministrative e contabili; 3)- ingegnere;	L'ente ha partecipato alla manifestazione d'interesse che avvia il piano straordinario di assunzioni per la politica di coesione. Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027 attuato sulla base di quanto previsto dal Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n.162, in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2023. - DPCM del 23/07/2024 che definisce i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie e delle unità di personale per le amministrazioni	spesa eterofinanziata in quanto l'Ente procederà alle assunzioni solo a seguito delle assegnazioni delle Unità da parte dell'Agenzia Coesione, assunzione pertanto subordinata al finanziamento delle nuove unità di personale sulla base e nel rispetto dei requisiti previsti dall'Avviso Pubblico. Costo teorico per n.1 unità € 37.134,47
2025	Copertura di n. 2 posti Funzionario dell'elevata qualificazione (36 ore) (ex cat. D)	progressione verticale tra le aree straordinarie ai sensi dell'art.13, commi 6,7 e 8 CCNL 16/11/2022 nei limiti consentiti dalla normativa vigente.	Copertura nei limiti dello 0,55% (costo teorico massimo €. 3.956,84 al netto degli oneri riflessi) del monte salari 2018 (€. 1.067.887.06) Costo teorico massimo al lordo degli oneri riflessi € 5.420,87

2025	Incremento orario del part- time di n. 01 dipendente (ex ASU) stabilizzato, Area operatori esperti (ex Cat. B), da n. 23 ore settimanali a 24 ore settimanali	art. 10, L.R. 1/2024 e ss.mm.ii.	Spesa eterofinanziata con contributo regionale ex art. 10 L.R. 1/2024 di complessivi euro 20.022,00 annuali lordi cadauno, omnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale e assicurativo Costo teorico complessivo per 24 ore settimanali 20.022,00
2025	Incremento orario del part- time di n. 03 dipendenti (ex ASU) stabilizzati – Area degli istruttori (ex Cat. C), da n. 20 ore settimanali a n. 24 ore settimanali;	art. 10, L.R. 1/2024 e ss.mm.ii.	Spesa eterofinanziata con contributo regionale ex art. 10 L.R. 1/2024 di complessivi euro 22.454,00 annuali lordi cadauno, omnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale e assicurativo Costo teorico complessivo per 24 ore settimanali € 67.362,00
2026	eventuale completamento di dette procedure avviate nel 2025 o avvio di dette procedure qualora non fossero state avviate nel 2025		
2027	Non sono prevedibili, allo stato attuale, assunzioni a tempo indeterminato per l'anno di riferimento		

PTFP 2025/2027 A TEMPO DETERMINATO

Anno 2025

- conferimento di incarico di lavoro autonomo mediante stipula di un contratto di collaborazione ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.lgs. 165/2001 e ai sensi dell'art.11 comma 2 del D.L. 30 aprile 2022 n.36 convertito con legge 29 giugno 2022 n.79 con professionista di alta specializzazione per l'espletamento di funzioni specifiche nell'ambito degli interventi del PNRR profilo FG (gestione, rendicontazione e controllo), per la durata temporale commisurata all'esaurimento dell'importo residuo utilizzabile per la selezione di che trattasi pari ad € 21.758,38 e comunque con termine non superiore al 30 novembre 2026 , così come comunicato dal “Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud” in data 22/11/2024, con nota n/s prot. 12963, spesa interamente eterofinanziata;

- incarico di alta specializzazione (Architetto o Ingegnere) ex art. 110 comma 2 del Tuel, a 18 ore settimanali, costo teorico € 18.567,24, nel rispetto del limite di spesa relativo al lavoro flessibile calcolato nel limite di quanto impegnato nell'anno 2009 pari ad € 62.777,26;

- utilizzo di personale dipendente di altre amministrazioni profili Istruttore e Funzionario ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. (già art. 14 del CCNL del 2004) e/o comma 557 della L. 311/2004 e/o ai sensi dell'art. 92 tuel o incarichi ex art. 110 TUEL nei limiti del tetto di spesa relativo al lavoro flessibile;

- integrazione oraria del personale part-time al fine di garantire l'efficienza e la funzionalità dei servizi dell'Ente nei limiti delle disponibilità in bilancio e della normativa dei limiti di spesa del personale;

Anni 2026-2027

- utilizzo di personale dipendente di altre amministrazioni profili Istruttore e Funzionario ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. (già art. 14 del CCNL del 2004) e/o comma 557 della L. 311/2004 e/o ai sensi dell'art. 92 tuel, o incarichi ex art. 110 TUEL o incarichi ex art. 110 TUEL nei limiti del tetto di spesa relativo al lavoro flessibile;

- integrazione oraria del personale part-time al fine di garantire l'efficienza e la funzionalità dei servizi dell'Ente nei limiti delle disponibilità in bilancio e della normativa dei limiti di spesa del personale;

”

Dato altresì atto

- della neutralità delle spese eterofinanziate, prevista dall'art.57 comma 3 septies D.L. n.104/2020 con cui è stato introdotto un importante correttivo alla determinazione delle voci di spesa e di entrata ai fini della verifica del rispetto del c.d. valore soglia di cui al D.M. 17 marzo 2020, di modo che le spese di personale riferite a nuove assunzioni, effettuate in data successiva alla conversione dello stesso D.L.n.104/2020, finanziate integralmente o parzialmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, a decorrere dal 2021 non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia, fino a permanenza del finanziamento;
 - che si tratta di una previsione utile a migliorare i margini dei comuni, dal momento che, depurando denominatore e numeratore di uno stesso valore, l'incidenza della spesa di personale è più bassa, e che tuttavia la disposizione normativa:
 - non può riguardare il personale eterofinanziato assunto prima dell'entrata in vigore della norma;
 - può essere applicata solo qualora la norma che dispone lo stanziamento delle risorse (legge Statale, legge regionale, decreto ministeriale...) destini specificamente le stesse ad assunzioni di personale;
- Richiamata, con riguardo all'applicazione del detto principio di neutralità della spesa di personale e delle correlative entrate, la delibera della Sezione Liguria n.91/2020 che riporta una serie di posizioni univoche, adottate da diverse sezioni regionali e anche dalla Sezione delle Autonomie;

Atteso il tetto di spesa relativo al lavoro flessibile calcolato nel limite di quanto impegnato nell'anno 2009 pari ad € 62.777,26;

Visto che ai sensi dell'art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, “.... (omissis) Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano ... (omissis) agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della disciplina in materia di spesa per il personale. Resta fermo che comunque la spesa

complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ritenuto pertanto di approvare il nuovo schema di dotazione organica del Comune di San Piero Patti secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 così come segue:

COSTO potenziale Dotazione Organica						
AREA contrattuale di appartenenza	posti complessivi occupati e vacanti	Costo posti occupati	nuova dotazione organica			Costo nuova D.O. (al lordo degli oneri)
			Posti occupati	Assumibili	Tot.	
Funz.E.Q. ex cat. D 36 ore sett.li	1			1	1	spesa eterofinanziata in quanto l'Ente procederà alle assunzioni solo a seguito delle assegnazioni delle Unità da parte dell'Agenzia Coesione, assunzione pertanto subordinata al finanziamento delle nuove unità di personale sulla base e nel rispetto dei requisiti previsti dall'Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse di cui sopra. costo teorico € 37.134,47
Funz.E.Q. ex cat. D1 36 ore sett.li	1	€ 37.134,47	1		1	€ 37.134,47
Funz. E.Q. ex cat. D 18 ore sett.li	1			1	1	€ 18.567,24
Funz. E.Q. ex cat. D (36 ore)	2			2	2	Copertura mediante progressione verticale tra le aree straordinaria ai sensi dell'art.13, commi 6,7 e 8 CCNL 16/11/2022 nei limiti consentiti dalla normativa vigente e nei limiti dello 0,55% (€ 3.956,84, al netto degli oneri riflessi) del monte salari 2018 (€ 1.067.887,06) Costo massimo teorico al lordo degli oneri riflessi € 5.420,87
Istruttore ex cat. C5 + 36 ore sett.li	1	€ 39.641,03	1		1	€ 39.641,03
Istruttore ex cat. C4 + 36 ore sett.li	2	€ 82.011,32	2		2	€ 82.011,32
Istruttore Ex cat. C1 36 ore sett.li	1	€ 34.595,44	1		1	€ 34.595,44
Istruttore ex cat. C 24 ore sett.li	3	€ 67.362,00	3		3	Spesa eterofinanziata per stabilizzazione Asu con contributo regionale ex art. 10 L.R. 1/2024 e ss.mm.ii. di euro o 22.454,00 annuali lordi

						cadauno, omnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale e assicurativo Costo € 67.362,00
Istruttore ex cat. C3 24 ore sett.li	3	€ 71.818,98	3		3	€ 71.818,98
Istruttore ex cat. C2 + 24 ore sett.li	10	€ 244.585,02	10		10	€ 244.585,02
Istruttore Ex cat.C 18 ore	1			1	1	€ 17.297,72
Op. esperto ex cat. B5 36 ore sett.li	1	€ 33.230,97	1		1	€ 33.230,97
Op. esperto ex cat. B5 20 ore sett.li	1	€ 17.488,21	1		1	€ 17.488,21
Op. esperti ex cat. B 24 ore sett.li	1	€ 20.022,00	1		1	Spesa eterofinanziata per stabilizzazione Asu con contributo regionale ex art. 10 L.R. 1/2024 e ss.mm.ii. di euro 20.022,00 annuali lordi cadauno, omnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale e assicurativo Costo teorico € 20.022,00
Op. esperto ex Cat. B3 24 ore sett.li	1	€ 21.523,27	1		1	€ 21.523,27
Operatore ex cat. A5 36 ore sett.li	1	€ 31.689,26	1		1	€ 31.689,26
Operatore ex cat. A 24 ore sett.li	7	€ 134.155,00	7		7	Spesa eterofinanziata per stabilizzazione Asu con contributo regionale ex art. 10 L.R. 1/2024 e ss.mm.ii. di euro 19.165,00 annuali lordi cadauno, omnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale e assicurativo Costo teorico € 134.155,00
Operatore ex cat. A3 24 ore sett.li	1	€ 20.232,27	1		1	€ 20.232,27
Operatore ex cat. A2 + 24 ore sett.li	5	€ 101.987,25	5		5	€ 101.987,25
	44	€ 957.476,49	39	5	44	€ 1.035.896,79

Spesa del personale in servizio	€ 957.476,49	Spesa del personale complessiva	€ 1.035.896,79
--	---------------------	--	-----------------------

Altre componenti di costo:		Altre componenti di costo	
Segretario Comunale	€ 81.754,91	Segretario Comunale	€ 81.754,91
Fondo del trattamento accessorio,	€ 95.110,00	Fondo del trattamento accessorio,	€ 95.110,00
Retribuzione di posizione	€ 31.066,49	Retribuzione di posizione	€ 31.066,49
e di risultato delle EQ.	€ 4.659,97	e di risultato delle EQ,	€ 4.659,97
Fondo del lavoro straordinario	€ 7.938,78	Fondo del lavoro straordinario	€ 7.938,78
Costo Totale del personale in servizio	€ 1.178.006,64	Costo Totale della dotazione organica	€ 1.256.426,94
		Da sottrarre assunzioni eterofinanziate n. 1 Funzionari E.Q.	€ 37.134,47
		Da sottrarre stabilizzazioni eterofinanziate n. 11 L.S.U.	€ 221.539,00
		Costo totale della dotazione organica aggiornata	€ 997.753,47

Spesa media del personale triennio 2011/2013	€ 2.008.904,35 (al lordo delle componenti escluse)
--	--

Rilevato che il costo della dotazione organica, rideterminata a seguito dei pensionamenti, così come delineata appresso nel presente provvedimento, si muove entro i limiti finanziari di cui all'art. 1 comma 557 L. 296/2006; infatti la dotazione organica rimodulata ed espressa in termini finanziari, sottratte le spese etero -finanziate, è pari ad € 997.753,47 e non è superiore al limite di spesa della media del triennio 2011/2013 di € 2.008.904,35 al lordo delle componenti escluse;

Dato atto che per quanto riguarda il lavoro flessibile, questo Ente rispetta i vincoli di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo integrato dall'articolo 3 comma 9 del D.L. n.90/2014 convertito dalla legge 114/2014;

Atteso che sulla presente proposta deve essere acquisito il preventivo parere del Revisore dei Conti:

Visto il D.lgs 267/2000;

Visto l'art. 48 del D. lgs 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle competenze della Giunta comunale,

Visti lo Statuto ed i regolamenti comunali;

PROPONE

Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte

1. Di modificare la sottosezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale" del PIAO 2025-2027 approvato con delibera G.C. n. 80 del 31/03/2025, nei termini esplicitati nella premessa narrativa che qui si intende approvata e trascritta e così come riportata nella versione aggiornata che si allega;
2. Di dare atto che le rimanenti sezioni del PIAO per la parte non modificata rimangono invariate;
3. Di procedere all'incremento fino a 24 ore settimanali dell'orario di lavoro del contratto part time dei dipendenti ex Asu, già stabilizzati con un monte orario inferiore a 24 ore settimanali, fino alla concorrenza del nuovo importo del contributo regionale, in particolare portando n. 01 dipendente (ex ASU) stabilizzato, Area operatori esperti (ex Cat. B), da n. 23 ore settimanali a 24 ore settimanali e n. 03 dipendenti (ex ASU) stabilizzati - Area degli istruttori (ex Cat. C), da n. 20 ore settimanali a n. 24 ore settimanali, con decorrenza dal 1 settembre 2025;
4. Di dare atto che trattandosi nel caso di specie di incremento orario relativo a stabilizzazione eterofinanziata, nessuna spesa è a carico del Comune, pertanto, si procederà tempestivamente alla realizzazione delle attività per l'adeguamento contrattuale dei soggetti ex Asu suddetti, rientrando nelle spese finanziate dalla Regione senza attingere a specifiche capacità assunzionali dell'Ente, visto che il contributo regionale di cui sopra è da ricondurre al novero degli eterofinanziamenti previsti dall'art. 57, c. 3-septies, del d.l. 104/2020, i quali, come tali, dal 2021, non rilevano ai fini della determinazione del valore-soglia di sostenibilità finanziaria individuato dall'art. 33, c. 3, del d.l. 34/2019 e dal d.m. attuativo 17 marzo 2020, per le nuove assunzioni etero - finanziate effettuate successivamente al 14 ottobre 2020;
5. Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa e al Responsabile dell'Area Ragioneria l'adozione di tutti gli atti consequenziali alla presente modifica della sottosezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale" del PIAO 2025-2027;
6. Di pubblicare la presente delibera nella apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
7. Di trasmettere la presente modifica del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite ai sensi dell'art. 6, c.4, del citato D.L. n.80/2022 e alle OO.SS;
8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, per presentare la richiesta del nuovo importo del contributo regionale nei termini previsti dalla circolare esplicativa n.12390 del 27.03.2025.

La Responsabile dell'Area Amministrativa
Dottorssa Franca Saltafuso



Il Sindaco
Carmelita Marchello



SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

La programmazione delle risorse umane deve essere interpretata come lo strumento che, attraverso un'analisi quantitativa e qualitativa delle proprie esigenze di personale, definisce le tipologie di professioni e le competenze necessarie in correlazione ai risultati da raggiungere, in termini di prodotti e servizi in un'ottica di miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese.

In questa sotto sezione pertanto vengono presentate le linee guida relative alla programmazione del fabbisogno di personale per il periodo 2025-2027 premettendo che:

- l'art. 91, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, dispone che “gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale”;
- l'articolo 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del personale;
- l'art. 6, comma 3, del D. Lgs 165/2001, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 75/2017, in sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP), prevede che ciascuna Amministrazione indichi la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.135/2012, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione e fermo restando che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- l'art. 6, comma 4, del predetto decreto legislativo, stabilisce che il documento di programmazione debba essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e risulti coerente con gli strumenti di programmazione economica-finanziaria;
- l'art. 6-ter, comma 1 del medesimo decreto prevede che, con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali;
- il decreto 8 maggio 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;
- Il DUP non dovrà più contenere il Piano triennale dei fabbisogni di personale, che è diventato parte del PIAO. Come chiarito nella Faq 51 della Commissione Arconet: “al fine di adeguare la disciplina del DUP all'articolo 6 del decreto-legge n. 80/2022, che ha inserito il Piano dei fabbisogni di personale nel PIAO, la Commissione Arconet ha predisposto lo schema del DM, di aggiornamento dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011, per prevedere che la Parte 2 della Sezione Operativa del DUP (SeO) definisce, per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP, le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113)”.

- l'art. 33, al comma 2, del D.L. 34/2019, convertito con la L. 58/2019 ha introdotto un nuovo modello di gestione delle assunzioni, non ponendo più il limite di spesa economico a carattere rigido, come era disposto dall'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006, ma facendo riferimento al criterio della sostenibilità finanziaria, ovvero la capacità assunzionale degli Enti è definita sulla base di un valore soglia, definito come percentuale, differenziato per fascia demografica, sulla base di un parametro finanziario di flusso, a carattere variabile, quale la media delle entrate correnti relative agli ultimi 3 rendiconti approvati dall'Ente, calcolate al netto del "Fondo crediti di dubbia esigibilità";
- l'art. 5 del D.M. 17 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 108 del 27.04.2020 ha, poi definito le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio.
- in particolare i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia espresso in percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Tale nuovo sistema ha prodotto come effetto, per i soli comuni cui si applica la novellata normativa in materia di assunzioni, che le mobilità incidono sui parametri del calcolo e, pertanto, non sono ritenute neutre ai fini della spesa.

Visto il D.M. 17.3.2020, che individua i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché individua le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia, con disposizioni che si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

Visto il Documento Unico di Programmazione semplificato, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 27.12.2024, che nella Parte 2 della Sezione Operativa del DUP (SeO) definisce, per ciascuno degli esercizi previsti nel DUP, le risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, determinate sulla base della spesa per il personale in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi;

RILEVATO: - che il Comune di San Piero Patti si avvale di una struttura organizzativa che ad oggi, a seguito della stabilizzazione degli 11 lavoratori ASU con decorrenza 1 gennaio 2025, conta in servizio n. 39 dipendenti a tempo indeterminato (7 a tempo pieno e 32 a tempo parziale), oltre a due dipendenti a scavalco rispettivamente a 18 ore e a 12 ore.

Precisato che il nuovo regime di calcolo della capacità assunzionali prevede nuovi parametri così descritti:

- l'art. 3 suddivide i comuni in 3 fasce;
- l'art. 4 individua con apposita tabella 1, i valori soglia di massima spesa di personale, diversi per fascia demografica di appartenenza;
- l'art. 5 stabilisce le percentuali di incremento delle spese di personale, con l'apposita tabella 2, e le ipotesi di deroga, fermo restando il limite di spesa corrispondente al valore soglia della Tabella 1;

Stabilito che ai fini della verifica del rispetto del valore soglia della classe di appartenenza occorre:

- Individuare la spesa di personale, comprensiva di oneri riflessi e al netto dell'IRAP, desunta dall'ultimo rendiconto approvato;
- Individuare la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, dedotto l'ammontare del fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata

- c. Determinare il rapporto tra spesa di cui al punto a) e la media delle entrate di cui al punto b) espresso in valore percentuale;

Precisato che sarà possibile effettuare nuove assunzioni ed incrementare la spesa di personale spendendo tutti i resti del 2024, solo nel caso in cui il valore sopra determinato lettera c) sia inferiore al valore soglia della tabella 1, per la fascia demografica di appartenenza;

Dato atto

che il Comune di San Piero Patti, ai sensi dell'art 4, comma 1, della Tabella 1 appartiene alla fascia demografica dei comuni con popolazione compresa tra i 2.000 e 2999 abitanti;
che l'ente ha proceduto all'approvazione del rendiconto 2024 con deliberazione n.13 del 29.05.2025 e che, pertanto, i valori soglia di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica del 17/03/2020 e i limiti di cui all'art. 1, comma 557, L. 296/2006 sono quelli indicati nella tabella del calcolo della capacità assunzionale di personale a tempo indeterminato di seguito riportata:

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE

Anno 2025

Anno ultimo rendiconto approvato	2024
Numero abitanti	2.596

Spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP (impegnato a competenza)

Macroaggregato	Anno 2024
1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	1.032.456,96
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
altre spese	0,00
Totale spesa	1.032.456,96

Entrate correnti (accertamenti di competenza)

Titolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.730.981,95	1.820.758,25	1.919.297,98
2 - Trasferimenti correnti	1.823.144,57	1.583.750,28	1.718.272,78
3 - Entrate extratributarie	433.628,52	339.983,52	302.425,20
altre entrate	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	3.987.755,04	3.744.492,05	3.939.995,96
Valore medio entrate correnti ultimi 3 anni	3.890.747,68		
F.C.D.E.	253.393,98		
Valore medio entrate correnti al netto F.C.D.E.	3.637.353,70		

Rapporto spesa/entrate	Soglia	Soglia di rientro	Incremento massimo
28,38 %	27,60 %	31,60 %	0,00 %
Soglia rispettata	NO		

Incremento massimo spesa	0,00
Totale spesa con incremento massimo	0,00

Rilevato che:

- sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 27,60%
- sulla base della Tabella 3 dell'art. 6, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale corrispondente è pari al 31,60.%

Dato atto

- che, in base al rapporto tra la spesa del personale e entrate correnti, come risultante dalla tabella del calcolo della capacità assunzionale di personale a tempo indeterminato il Comune di San Piero Patti si colloca nella c.d. fascia intermedia, avendo un valore soglia registrato nell'ultimo rendiconto approvato pari al 28,38 % e quindi compreso tra i due valori soglia previsti dal D.M. 17.03.2020;
- che trovandosi il Comune all'interno delle due soglie, avrà la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato anche coprendo il turn-over al 100%, ossia la spesa delle cessazioni del personale avvenute nell'anno precedente, a condizione che non sia incrementato il valore soglia determinato dal rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale, rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (Corte dei Conti sez. Veneto del N.15/2021).

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Dato Atto, inoltre, che

- dal 11/07/2022 prestava servizio un'unità di personale a tempo pieno e determinato per anni tre, inquadrata nell'area dei Funzionari EQ, assegnata dall'Agenzia della Coesione Territoriale con nota acquisita al prot. n. 6819 del 15.06.2022 dall'11/07/2022 nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'unione europea e nazionale per i cicli di regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e la relativa spesa è interamente etero finanziata;
- con nota prot. 12601 del 15.11.2024, la suddetta unità di personale con matricola n.134 ha rassegnato le dimissioni dall'incarico a far data 15.12.2024 e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con atto assunto al protocollo dell'Ente con il n. di 12566 del 14.11.2024, ha trasmesso il modulo di recesso dal rapporto di lavoro del medesimo nominativo;
- con nota prot. n. 12897 del 21/11/2024 questo Ente ha chiesto, all' "Agenzia per la Coesione Territoriale" ed al "Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud", la disponibilità in graduatoria di altro personale in n. 01 unità, in sostituzione della dimissionaria unità con matricola n. 134 e con la medesima professionalità;
- in data 22/11/2024, con nota n/s prot. 12963, il "Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud" – Ufficio IV per il rafforzamento della capacità amministrativa per le politiche di coesione, comunicava l'assenza di figure idonee per i profili dimessi e, nel contempo e con la medesima nota, autorizzava questa Amministrazione a procedere alla selezione di esperti esterni con profilo FG (gestione, rendicontazione e controllo) e con modalità previste dalle circolari e linee guida emanate dall'Agenzia di Coesione, quantificando in € 21.758,38 l'importo residuo eterofinanziato utilizzabile per la selezione di che trattasi;
- l'art.11 comma 2 del D.L. n.36 del 30 aprile 2022, convertito con modificazioni con Legge n.79 del 29 giugno 2022, ha introdotto il comma 179 bis nell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ove prevede che "le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle procedure svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale che definisce, in particolare, le modalità, anche temporali, della collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta Agenzia, n. 107, in data 8 giugno 2018";

- la circolare dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n.15001 del 19/07/2022, recante indicazioni per l'applicazione dell'art.11 comma 2) del Decreto Legge 30 aprile 2022, n.36, convertito con modificazioni con la legge n.79 del 29 giugno 2022;
- la circolare n. 21701 del 07/10/2022 emanata dalla predetta Agenzia, definisce, in particolare, le modalità anche temporali della collaborazione comunque non superiori a 36 mesi e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta agenzia, n.107 del 08/06/20218;
- con D.G.C. n. 34 dell'11.02.2025 avente ad oggetto "CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO - PROFILO FG (GESTIONE RENDICONTAZIONE E CONTROLLO) – ART. 11 GOMMA 2 D.L. 30 APRILE 2022. N. 36 "ULFERIORI MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) AGGIORNAMENTO DELLA SOTTOSEZIONE 3.3 PTFP DEL PIAO E ATTO DI INDIRIZZO" è stata prevista una procedura per la selezione di un professionista, viste le scadenze inerenti al monitoraggio e rendicontazione dei progetti per i quali il Comune di San Piero Patti ha ottenuto finanziamenti a valere sul PNRR e dei successivi progetti a cui si intende partecipare per l'ottenimento di ulteriori finanziamenti;
- dall' 01.09.2023 per anni tre è in essere un incarico di collaborazione professionale con esperto tecnico per "Svolgimento attività di supporto e progettazione tecnica esecuzione di opere ed interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione". ai sensi dell'art. 1 della legge 30.12.2020 n. 178 comma 179 bis introdotto dal decreto legge 36/2022 " Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza".
- in ogni caso la spesa per i suddetti rapporti di collaborazione professionale deve essere considerata in deroga ai vincoli assunzionali ai sensi dell'art. 1 comma 179 della legge di bilancio 2021, in quanto eterofinanziata, con oneri interamente a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027;
- ai sensi dell' art. 1 del D.L. 90/2021 rubricato "Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche" Il predetto reclutamento è effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica delle amministrazioni interessate.

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali

Visto l'art.33 del Decreto Legislativo 165/2001, così come modificato dall'art. 16, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) ed in particolare i commi 1 e 2, che testualmente recitano:

"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediate comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. ”

Visto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 295 del 4.12.2024 ha dato atto che per l'anno 2025, in questo Ente non sussistono dipendenti in soprannumero né in eccedenza, come da attestazioni rese dai singoli Responsabili delle Aree, pertanto, l'Ente non deve avviare procedure per la dichiarazione di esubero dei propri dipendenti;

Visto l'Avviso Pubblico pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione approvato con decreto n.607 del 21.11.2023, che realizza le misure previste dall'art. 19 del D.L. n. 124/2023, finalizzate all'attuazione del principale Intervento del Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027, che ha finanziato l'assunzione a tempo indeterminato di nuove unità di personale da destinare all'attuazione delle politiche di coesione, con risorse integralmente etero-finanziate, essendo che i costi del personale assunto dagli Enti a tempo indeterminato sulla base del citato Avviso Pubblico gravano sul PN CapCoe per l'intero periodo di ammissibilità delle spese (fino al 31.12.2029) e sul bilancio statale per il periodo successivo. In particolare, ai Comuni e alle Unioni di Comuni saranno destinate fino a 1.674 nuove unità di personale, ulteriori 70 alle Città Metropolitane.

Visto il DPCM del 23/07/2024 che definisce i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie e delle unità di personale per le amministrazioni individuate sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale effettuata tramite la manifestazione di interesse, con cui è stato assegnato al Comune di San Piero Patti n. 1 Funzionario;

Visto l'art. 13 CCNL 16.11.2022 che per la finestra temporale compresa tra il 1 aprile 2023 e il 31.12.2025, prevede le c.d. "progressioni verticali in deroga" o "straordinarie" con criteri valutativi e selettivi analoghi a quelli previsti dalla legge e con una parziale deroga al possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno e con rinvio ad ulteriori regolazioni che dovranno essere adottati dagli enti previo confronto sindacale, finanziate mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0,55% del monte salari anno 2018 relativo al personale destinatario del CCNL o anche dalla capacità assunzionale con risorse aggiuntive.

Richiamati in merito a quanto sopra indicato i pareri ARAN QFL207 e ARAN CFL 208, i cui orientamenti applicativi risultano condivisi con il dipartimento della Funzione Pubblica e con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nonché i pareri ARAN CFL 209 e CFL 254;

Rilevato che:

- in caso di progressione tra le aree di cui all'art. 13, comma 6 del CCNL 16.11.2022, il consumo di risorse da imputare allo 0,55% del monte salari 2018 è dato dalla differenza tra i valori annuali di stipendio tabellare + quota dell'indennità di comparto a carico del bilancio dell'area di destinazione e stipendio tabellare + quota dell'indennità di comparto a carico del bilancio dell'area di appartenenza.
- in base al nuovo contratto, i valori dello stipendio tabellare vanno assunti nei nuovi importi annuali (ricalcolati su 13 mensilità) previsti dalla tabella G allegata al CCNL.
- I valori dell'indennità di comparto a carico del bilancio restano, invece, quelli di cui alla tabella D, colonna 1 del CCNL 22/01/2004 (ricalcolati su base annua per 12 mensilità, ovviamente tenendo conto delle corrispondenze tra precedenti categorie e nuove aree), dal momento che i CCNL successivi non ne hanno previsto la rivalutazione.

Considerato che, come da parere ARAN CFL 209: "Sulla base delle richiamate discipline, gli enti hanno dunque la possibilità di stanziare risorse contrattuali aggiuntive per le procedure speciali di progressione verticale effettuate ai sensi dell'art 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL 16 novembre 2022 e dell'art. 52, comma 1-bis penultimo periodo del d. lgs. n. 165/2001, in una misura massima dello 0,55% del m.s.2018 ed in coerenza

con i fabbisogni di personale. Se decidono in tal senso, tutte le risorse stanziare sono destinate a progressioni verticali speciali della fase transitoria. E' il caso di precisare che tali risorse possono essere previste in forza di una disposizione di contratto collettivo nazionale e, quindi, indipendentemente dalle condizioni che rendono possibile lo stanziamento di risorse destinate ad assunzioni, in base alle previsioni di legge che regolano le assunzioni nelle amministrazioni del comparto.

Richiamato l'orientamento dell'Aran CFL-209, secondo cui "(...) se gli enti decidono di stanziare le risorse ai sensi del comma 612, tutte le risorse stanziare sono destinate a progressioni verticali di cui all'art. 13; se decidono di stanziare, in aggiunta alle prime, ordinarie risorse destinate ad assunzioni (nel rispetto dei limiti previsti dalla legge per le assunzioni di personale), dovranno garantire in misura adeguata l'accesso dall'esterno (almeno 50% dei posti finanziati con tali risorse)."

Richiamato l'orientamento Aran CFL 254 secondo cui: "Lo 0,55% di cui all'art. 1, comma 612, della Legge n. 234 del 30.12.2021, come richiamato all'art. 13 del CCNL 16.11.2022 è calcolato sul monte salari dell'anno 2018. Quando il contratto collettivo utilizza l'espressione "monte salari", come nel caso di specie (e fatte salve eventuali diverse specificazioni), si riferisce al complesso delle retribuzioni "lordo dipendente" e, quindi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

L'applicazione dello 0,55% al "monte salari", così come sopra definito, determina, come risultato, una quantità di risorse "al netto degli oneri riflessi" a cui l'amministrazione deve aggiungere gli oneri riflessi a suo carico.

Si chiarisce con un esempio:

- un'amministrazione ha avuto nel 2018 un monte salari di 1.500.000 Euro (netto oneri riflessi);
- si ipotizzi che detta amministrazione abbia deciso di stanziare le risorse nella misura massima consentita (0,55%);
- la provvista finanziaria "netto oneri riflessi" è di 8.250 Euro;
- la provvista finanziaria "lordo oneri riflessi" (oneri riflessi al 37%) è di 11.302,50.
- tale provvista finanziaria "lordo oneri riflessi" copre l'intera spesa sostenuta dall'amministrazione al "lordo degli oneri riflessi".

Vista La Dichiarazione congiunta n. 1 al CCNL 11 aprile 2008 che definisce l'espressione "monte salari" come segue:

"Le parti congiuntamente dichiarano che il "monte salari", espressione utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti accessori, si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell'anno di riferimento per i compensi erogati al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, esclusa la dirigenza.

Tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative.

Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del "monte salari", oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese, le indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc.

Non concorrono alla determinazione del monte salari neppure gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti."

Considerato che le progressioni di cui al comma 6 possono essere finanziate anche solo mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0,55% del monte salari anno 2018 relativo al personale destinatario del CCNL come segue:

- Monte salari 2018 dedotto dalle tabelle T12, T13 e T14 del conto annuale dell'anno di riferimento con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative: € 1.067.887,06

- 0,55% del Monte salari 2018: € 5.873,38 (al netto degli oneri riflessi)
- costo teorico massimo (per 36 ore), "al netto degli oneri riflessi" (parere Aran CFL 254), comprensivo della differenza dell'indennità di comparto a carico del Bilancio:

DA AREA	AD AREA	Unità	Spesa (al netto degli oneri riflessi)
Istruttori	Funzionari / EQ	2	€ 3.956,84 (€ 5.420,87 lordo oneri riflessi)

- provvista finanziaria "netto oneri riflessi" per l'Ente per le progressioni verticali in deroga secondo le indicazioni espresse dall'Aran nel parere CFL 254: € 5.873,38
- provvista finanziaria "lordo oneri riflessi" per l'Ente secondo le indicazioni espresse dall'Aran nel parere CFL 254, utilizzabile entro il 31.12.2025: € 8.046,53 ;
- importo residuo dello 0,55% del m.s. 2018 (al netto degli oneri riflessi): € 1.916,54;

Considerato che l'Aran con parere CFL209 ha chiarito che se l'Ente stanZIA solo le risorse dello 0,55% del m.s. 2018 le progressioni verticali non richiedono che vi sia un pari numero di assunzioni dall'esterno;

Considerato che l'Aran con parere CFL209 ha chiarito che se l'Ente stanZIA solo le risorse dello 0,55% del m.s. 2018 le progressioni verticali non richiedono che vi sia un pari numero di assunzioni dall'esterno;

Considerato altresì che l'art. 2 del D.L. 22 giugno 2023 n. 75, convertito in Legge 10 agosto 2023 n. 112, recante Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili, secondo cui "Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, i lavoratori già rientranti nell'ambito di applicazione dell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione siciliana, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa";

Visto il comma 1 dell'art. 10 della L.R. 16/01/2024 n. 1 con il quale viene stabilita la copertura finanziaria illustrata nell'apposita tabella con la previsione di spesa decrescente e storicizzata sino al 2047, anno in cui il personale attualmente più giovane di età andrà in pensione e che la predetta copertura tiene conto della stabilizzazione della platea per un numero di ore sino a 24 in dipendenza della categoria posseduta;

Vista la circolare esplicativa dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, di cui al prot. n. 17548 del 24.04.2024;

Preso atto, altresì, che in considerazione delle risorse finanziarie originariamente stanziare ex art.10 della L.R. n. 1/2024, la misura massima del contributo erogabile per ciascun lavoratore ASU è stata determinata inizialmente in euro 19.180,00 annuali lordi, onnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale e assicurativo;

Dato atto:

- che nel corso dell'anno 2024 il Comune di San Piero Patti, ha proceduto alla stabilizzazione di n. 11 lavoratori impegnati in Attività Socialmente Utili (ASU) di cui n. 7 appartenenti all'Area degli Operatori (ex Cat. A) a 24 ore, n. 1 appartenente all'Area degli Operatori Esperti (ex Cat. B) a 23 ore e n. 3 appartenenti all'Area degli Istruttori (ex Cat. C) a 20 ore settimanali, con decorrenza 1 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1/2024, a valere sulle risorse finanziarie appositamente stanziare dalla Regione Siciliana e nei limiti delle stesse.

Preso atto che per la procedura di stabilizzazione dei lavoratori ASU, l'Ente si è avvalso esclusivamente del contributo regionale inizialmente pari ad Euro 19.180,00 annui lordi onnicomprensivi di ogni onere, imposta, etc, per ciascun lavoratore ASU;

Dato atto che:

- ✓ sia il comma 2 dell'art. 15 della L.R. 16 ottobre 2019, n. 17, che il comma 1 dell'art. 10 della L.r. 16 gennaio 2024, n. 1, sono stati recentemente emendati, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 3 dell'art. 10 recante "Misure in favore dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili" della Legge Regionale 9 gennaio 2025 n. 1 "Legge di stabilità regionale 2025- 2027".
- ✓ con la predetta Legge Regionale n. 1/2025, la Regione Siciliana ha provveduto ad integrare le risorse destinate al finanziamento della spesa della stabilizzazione per detti soggetti fino a 24 ore settimanali, in luogo della precedente diversa articolazione oraria.
- ✓ Vista la circolare n. 12390 del 27.03.2025 avente ad oggetto "Legge regionale 9 gennaio 2025 n. 1, art 10 "Misure in favore dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità e in attività socialmente utili" - AGGIORNAMENTO della Circolare esplicativa prot. n. 17548 del 24/4/2024" che, in particolare, prevede quanto segue:

" ... (omissis) 2. Risorse finanziarie e quantificazione del contributo

...(omissis) In considerazione delle risorse finanziarie stanziare dalla L.R. 1/2025 "Legge di stabilità regionale 2025-2027", tenuto conto della necessità di dovere contemperare la sostenibilità della spesa regionale con una equa retribuzione delle prestazioni lavorative e avuto altresì riguardo alle varie categorie professionali in cui sono inquadrati i lavoratori ASU presso i vari enti utilizzatori/assegnatari, l'ammontare del contributo annuale per ciascun lavoratore ASU stabilizzato e/o da stabilizzare è quantificato ed erogabile come segue, precisando che trattasi sempre di contributo annuo onnicomprensivo di ogni onere, imposta, contributo previdenziale/assicurativo, ecc..., da suddividere ed assegnare in dodicesimi in base ai mesi di calendario di effettiva stabilizzazione:

a) per il personale ASU appartenente alla categoria A il contributo è erogabile fino ad un massimo di euro 19.165,00 annuali lordi pro capite, onnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale/assicurativo, ecc..., da suddividere ed assegnare in dodicesimi in base ai mesi di calendario di effettiva stabilizzazione;

b) per il personale ASU appartenente alla categoria B il contributo è erogabile fino ad un massimo di euro 20.022,00 annuali lordi pro capite, onnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale/assicurativo, ecc..., da suddividere ed assegnare in dodicesimi in base ai mesi di calendario di effettiva stabilizzazione;

c) per il personale ASU appartenente alla categoria C il contributo è erogabile fino ad un massimo di euro 22.454,00 annuali lordi pro capite, onnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale/assicurativo, ecc..., da suddividere ed assegnare in dodicesimi in base ai mesi di calendario di effettiva stabilizzazione;

d) per il personale ASU appartenente alla categoria D il contributo è erogabile fino ad un massimo di euro 24.567,00 annuali lordi pro capite, onnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale/assicurativo, ecc..., da suddividere ed assegnare in dodicesimi in base ai mesi di calendario di effettiva stabilizzazione....(omissis) ";

Tenuto conto che è previsto un contributo regionale di € 19.165,00 per i soggetti appartenenti alla ex categoria A, di € 20.022,00 per i soggetti appartenenti alla ex categoria B e di € 22.454,00 per i soggetti appartenenti alla ex categoria C, pari ad un monte orario di 24 ore per ciascun profilo, per cui il Comune di San Piero Patti intende incrementare l'orario di lavoro dei soggetti già stabilizzati (ex Asu) con un monte orario inferiore a 24 ore, entro i detti limiti economici e orari previsti dalla Regione e richiedere il nuovo importo complessivo del contributo regionale previsto per tutti i soggetti stabilizzati in attuazione della l.r. 1/2025 e della circolare n.12390 del 27.03.2025 .

VISTO l'orientamento applicativo dell'Aran, RAL 315_04/06/2011 secondo il quale il CCNL del 14.9.2000 non prevede alcun "limite temporale" per la trasformazione di un rapporto di lavoro part-time con prestazione di 18 ore settimanali in uno, sempre part-time, con diversa articolazione della prestazione

In un caso del genere, infatti, non muta la tipologia del rapporto, che resta comunque a tempo parziale, ma si modifica semplicemente l'articolazione della prestazione.

RICHIAMATI i seguenti pareri della Corte dei Conti:

- ✓ Parere n 225/2013 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel quale viene dichiarato che "sia pure con riferimento al contratto part-time, l'eventuale incremento orario non può essere considerata una nuova assunzione purché non determini una trasformazione del contratto a tempo pieno (che renderebbe applicabile il disposto dell'art. 3 comma 101 della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui all'art.76 – comma 7, D.L 25 giugno 2008 n.112 e ss.mm.ii.(cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAIS; Sez. controllo Campania 496/2011/PAIS.);»
- ✓ Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n. 20/2014 per la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che "un mero aumento orario non integra, "nuova assunzione" e quindi non fa scattare la soggezione ai limiti e divieti" alle stesse, sempreché ciò non si traduce in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAIS e SRC Lombardia n. 462/2012/PAIS), sempre accertabile nell'esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte".
- ✓ Parere della Corte dei Conti Campania, n.144 del 26/05/2016, che nel solco di detto orientamento stabilisce che per realizzare il prospettato aumento dell'orario lavorativo, è necessario il rispetto dei limiti generali in materia di spesa per il personale. La verifica del rispetto dei predetti limiti e vincoli è rimessa all'Ente che dovrà compierla prima di attivare la modifica al contratto part-time;

Evidenziato che, trattandosi nel caso di specie di incremento orario di stabilizzazione eterofinanziata, nessuna spesa è a carico del Comune, pertanto si procederà tempestivamente alla realizzazione delle attività per l'adeguamento contrattuale ai soggetti ex Asu, rientrando nelle spese finanziate dalla Regione senza attingere a specifiche capacità assunzionali dell'Ente.

Considerato che il contributo regionale di cui sopra è da ricondurre al novero degli eterofinanziamenti previsti dall'art. 57, c. 3-septies, del d.l. 104/2020, i quali, come tali, dal 2021, non rilevano ai fini della determinazione del valore-soglia di sostenibilità finanziaria individuato dall'art. 33, c. 3, del d.l. 34/2019 e dal d.m. attuativo 17 marzo 2020, per le nuove assunzioni etero - finanziate effettuate successivamente al 14 ottobre 2020;

Preso atto pertanto che sono rispettati i vincoli assunzionali previsti dall'art. 2 del D.L. 22/06/2023 n. 75 convertito con modificazione dalla legge n. 112 del 10/08/2023;

Considerato che, alla luce dei numerosi bandi/avvisi per il finanziamento di lavori pubblici e dei finanziamenti anche PNRR già intercettati dall'Ente e dell'ingente mole di lavoro correlata, inerente in particolare alle attività di pianificazione e progettazione, l'Ente necessita di una figura di alta specializzazione (Architetto o Ingegnere) a supporto dell'Ufficio Tecnico, stante la significativa carenza di personale del medesimo Ufficio e l'assenza di figure professionali analoghe in previsione della prolungata assenza di una unità di personale assegnata a detto ufficio;

Richiamato l'art. 110 del TUEL ed in particolare il comma 2 che così recita:

"... 2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. ..."

Considerato che nell'anno 2024 si sono registrati due pensionamenti e precisamente

1 /04/ 2024 N. 1 cessazione Operatore esperto (ex cat.B) a 36 ore

1/11/2024 N. 1 cessazione Istruttore (ex cat. C) a 36 ore

che nel corso del corrente anno 2025 si sono registrati due pensionamenti e precisamente:

1/6/2025 N. 1 cessazione Operatore esperto (ex cat.B) a 20 ore

21.05.2025 N.1 cessazione Istruttore (ex cat. C) a 24 ore

Considerato che alla luce della normativa vigente si è proceduto alla revisione delle cessazioni previste per gli anni 2025-2027:

2025	1.11.2025 N. 1 cessazione Operatore Esperto ex cat. B a 36 ore
2026	Non si prevedono cessazioni
01.01 2027	N. 1 cessazione Operatore (ex cat.A)

Si procede, pertanto, in questa sezione a rappresentare il PTFP 2025/2027 aggiornato e modificato e la conseguente rideterminazione della dotazione organica come meglio di seguito rappresentata:

"

PTFP 2025/2027

PTFP 2025/2027 A TEMPO INDETERMINATO

ANNO	FABBISOGNO	MODALITA' DI COPERTURA	COSTO PREVISTO A REGIME
2025	n. 1 Funzionario profilo: ordine di priorità 1)specialista informatico; 2) specialista in attività amministrative e contabili; 3)- ingegnere;	L'ente ha partecipato alla manifestazione d'interesse che avvia il piano straordinario di assunzioni per la politica di coesione. Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027 attuato sulla base di quanto previsto dal Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge 13 novembre 2023, n.162, in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 novembre 2023. - DPCM del 23/07/2024 che definisce i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie e delle unità di personale per le amministrazioni	spesa eterofinanziata in quanto l'Ente procederà alle assunzioni solo a seguito delle assegnazioni delle Unità da parte dell'Agenzia Coesione, assunzione pertanto subordinata al finanziamento delle nuove unità di personale sulla base e nel rispetto dei requisiti previsti dall'Avviso Pubblico. Costo teorico per n.1 unità € 37.134,47
2025	Copertura di n. 2 posti Funzionario dell'elevata qualificazione (36 ore) (ex cat. D)	progressione verticale tra le aree straordinarie ai sensi dell'art.13, commi 6,7 e 8 CCNL 16/11/2022 nei limiti consentiti dalla normativa vigente.	Copertura nei limiti dello 0,55% (costo teorico massimo €. 3.956,84 al netto degli oneri riflessi) del monte salari 2018 (€. 1.067.887.06) Costo teorico massimo al lordo degli oneri riflessi € 5.420,87
2025	Incremento orario del part- time di n. 01 dipendente (ex ASU) stabilizzato, Area operatori esperti (ex Cat. B), da n. 23 ore settimanali a 24 ore settimanali	art. 10, L.R. 1/2024 e ss.mm.ii.	Spesa eterofinanziata con contributo regionale ex art. 10 L.R. 1/2024 di complessivi euro 20.022,00 annuali lordi cadauno, omnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale e assicurativo. Costo teorico complessivo per 24 ore settimanali € 20.022,00

2025	Incremento orario del part- time di n. 03 dipendenti (ex ASU) stabilizzati – Area degli istruttori (ex Cat. C), da n. 20 ore settimanali a n. 24 ore settimanali;	art. 10, L.R. 1/2024 e ss.mm.ii.	Spesa eterofinanziata con contributo regionale ex art. 10 L.R. 1/2024 di complessivi euro 22.454,00 annuali lordi cadauno, omnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale e assicurativo. Costo teorico complessivo per 24 ore settimanali € 67.362,00
2026	eventuale completamento di dette procedure avviate nel 2025 o avvio di dette procedure qualora non fossero state avviate nel 2025		
2027	Non sono prevedibili, allo stato attuale, assunzioni a tempo indeterminato per l'anno di riferimento		

PTFP 2025/2027 A TEMPO DETERMINATO

Anno 2025

- conferimento di incarico di lavoro autonomo mediante stipula di un contratto di collaborazione ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.lgs. 165/2001 e ai sensi dell'art.11 comma 2 del D.L. 30 aprile 2022 n.36 convertito con legge 29 giugno 2022 n.79 con professionista di alta specializzazione per l'espletamento di funzioni specifiche nell'ambito degli interventi del PNRR profilo FG (gestione, rendicontazione e controllo), per la durata temporale commisurata all'esaurimento dell'importo residuo utilizzabile per la selezione di che trattasi pari ad € 21.758,38 e comunque con termine non superiore al 30 novembre 2026 , così come comunicato dal “Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud” in data 22/11/2024, con nota n/s prot. 12963, spesa interamente eterofinanziata;
- incarico di alta specializzazione (Architetto o Ingegnere) ex art. 110 comma 2 del Tuel, a 18 ore settimanali, costo teorico € 18.567,24, nel rispetto del limite di spesa relativo al lavoro flessibile calcolato nel limite di quanto impegnato nell'anno 2009 pari ad € 62.777,26;
- utilizzo di personale dipendente di altre amministrazioni profili Istruttore e Funzionario ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. (già art. 14 del CCNL del 2004) e/o comma 557 della L. 311/2004 e/o ai sensi dell'art. 92 tuel o incarichi ex art. 110 TUEL nei limiti del tetto di spesa relativo al lavoro flessibile;
- integrazione oraria del personale part-time al fine di garantire l'efficienza e la funzionalità dei servizi dell'Ente nei limiti delle disponibilità in bilancio e della normativa dei limiti di spesa del personale;

Anni 2026-2027

- utilizzo di personale dipendente di altre amministrazioni profili Istruttore e Funzionario ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. (già art. 14 del CCNL del 2004) e/o comma 557 della L. 311/2004 e/o ai sensi dell'art. 92 tuel, o incarichi ex art. 110 TUEL o incarichi ex art. 110 TUEL nei limiti del tetto di spesa relativo al lavoro flessibile;

- integrazione oraria del personale part-time al fine di garantire l'efficienza e la funzionalità dei servizi dell'Ente nei limiti delle disponibilità in bilancio e della normativa dei limiti di spesa del personale;

”

Dato altresì atto

- della neutralità delle spese eterofinanziate, prevista dall'art.57 comma 3 septies D.L. n.104/2020 con cui è stato introdotto un importante correttivo alla determinazione delle voci di spesa e di entrata ai fini della verifica del rispetto del c.d. valore soglia di cui al D.M. 17 marzo 2020, di modo che le spese di personale riferite a nuove assunzioni, effettuate in data successiva alla conversione dello stesso D.L.n.104/2020, finanziate integralmente o parzialmente da risorse provenienti da altri soggetti ,espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, a decorrere dal 2021 non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia, fino a permanenza del finanziamento;

- che si tratta di una previsione utile a migliorare i margini dei comuni, dal momento che, depurando denominatore e numeratore di uno stesso valore, l'incidenza della spesa di personale è più bassa, e che tuttavia la disposizione normativa:

- non può riguardare il personale eterofinanziato assunto prima dell'entrata in vigore della norma;

- può essere applicata solo qualora la norma che dispone lo stanziamento delle risorse (legge Statale, legge regionale, decreto ministeriale...)destini specificamente le stesse ad assunzioni di personale;

Richiamata, con riguardo all'applicazione del detto principio di neutralità della spesa di personale e delle correlative entrate, la delibera della Sezione Liguria n.91/2020 che riporta una serie di posizioni univoche, adottate da diverse sezioni regionali e anche dalla Sezione delle Autonomie;

- Che l'utilizzazione di personale di altri Enti ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L., diversamente da altre forme di utilizzo aventi analoghe finalità, non è stricto iure assimilabile in via generale ad un assunzione in senso tecnico, neppure nella forma parziale.

Dato atto che, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, la spesa che il comune sosterrà pro quota per le prestazioni dei dipendenti di altre amministrazioni in regime di "scavalco" condiviso ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. (già art. 14 del CCNL del 2004) sarà soggetta agli obblighi di riduzione della spesa per il personale previsti dall'art. 1 commi 557 e successivi della legge n.296/2006 e la spesa sostenuta dall'Ente per le prestazioni dei dipendenti in regime di "scavalco d'eccedenza" (art. 1, co. 557 della legge 311 del 2004, art 92 tuel), sarà computata anche ai fini del rispetto del vincolo ex art. 9, comma 28, del D.L. n.78/2010.

Atteso il tetto di spesa relativo al lavoro flessibile, calcolato nel limite di quanto impegnato nell'anno 2009 pari ad € 62.777,26;

Richiamato l'art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ai sensi del quale "... (omissis) Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano ... (omissis) agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della disciplina in materia di spesa per il personale. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che dall' 01.09.2023 per anni tre è in essere un incarico di collaborazione professionale con esperto tecnico per "Svolgimento attività di supporto e progettazione tecnica esecuzione di opere ed interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione". ai sensi dell'art. 1 della legge 30.12.2020 n. 178 comma 179 bis introdotto dal decreto legge 36/2022 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza", con relativa spesa interamente etero-finanziata

Dato atto che

- in ogni caso la spesa per i suddetti rapporti di collaborazione professionale finanziati dal Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 deve essere considerata in deroga ai vincoli assunzionali ai sensi dell'art. 1 comma 179 della legge di bilancio 2021, in quanto eterofinanziata, con oneri interamente a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027;

- ai sensi dell' art. 1 del D.L. 90/2021 rubricato "Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche" Il predetto reclutamento è effettuato in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica delle amministrazioni interessate.

Ritenuto pertanto di approvare il nuovo schema di dotazione organica del Comune di San Piero Patti secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 così come segue:

COSTO potenziale Dotazione Organica						
AREA contrattuale di appartenenza	posti complessivi occupati e vacanti	Costo posti occupati	nuova dotazione organica			Costo nuova D.O. (al lordo degli oneri)
			Posti occupati	Assumibili	Tot.	
Funz.E.Q. ex cat. D 36 ore sett.li	1			1	1	spesa eterofinanziata in quanto l'Ente procederà alle assunzioni solo a seguito delle assegnazioni delle Unità da parte dell'Agenzia Coesione, assunzione pertanto subordinata al finanziamento delle nuove unità di personale sulla base e nel rispetto dei requisiti previsti dall'Avviso Pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse di cui sopra. costo teorico € 37.134,47
Funz.E.Q.	1	€37.134,47	1		1	€ 37.134,47

ex cat. D1 36 ore sett.li						
Funz. E.Q. ex cat. D 18 ore sett.li	1			1	1	€ 18.567,24
Funz. E.Q. ex cat. D (36 ore)	2			2	2	Copertura mediante progressione verticale tra le aree straordinaria ai sensi dell'art.13, commi 6,7 e 8 CCNL 16/11/2022 nei limiti consentiti dalla normativa vigente e nei limiti dello 0,55% (€3.956,84, al netto degli oneri riflessi) del monte salari 2018 (€1.067.887,06) Costo massimo teorico al lordo degli oneri riflessi € 5.420,87
Istruttore ex cat. C5 + 36 ore sett.li	1	€ 39.641,03	1		1	€ 39.641,03
Istruttore ex cat. C4 + 36 ore sett.li	2	€ 82.011,32	2		2	€ 82.011,32
Istruttore Ex cat. C1 36 ore sett.li	1	€ 34.595,44	1		1	€ 34.595,44
Istruttore ex cat. C 24 ore sett.li	3	€ 67.362,00	3		3	Spesa eterofinanziata per stabilizzazione Asu con contributo regionale ex art. 10 L.R. 1/2024 e ss.mm.ii. di euro o 22.454,00 annuali lordi cadauno, omnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale e assicurativo Costo €67.362,00
Istruttore ex cat. C3 24 ore sett.li	3	€ 71.818,98	3		3	€71.818,98
Istruttore ex cat. C2 + 24 ore sett.li		€244.585,02	10		10	€244.585,02

	10					
Istruttore Ex cat.C 18 ore	1			1	1	€ 17.297,72
Op. esperto ex cat. B5 36 ore sett.li	1	€ 33.230,97	1		1	€ 33.230,97
Op. esperto ex cat. B5 20 ore sett.li	1	€ 17.488,21	1		1	€ 17.488,21
Op. esperti ex cat. B 24 ore sett.li	1	€ 20.022,00	1		1	Spesa eterofinanziata per stabilizzazione Asu con contributo regionale ex art. 10 L.R. 1/2024 e ss.mm.ii. di euro 20.022,00 annuali lordi cadauno, omnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale e assicurativo Costo teorico € 20.022,00
Op. esperto ex Cat. B3 24 ore sett.li	1	€ 21.523,27	1		1	€ 21.523,27
Operatore ex cat. A5 36 ore sett.li	1	€ 31.689,26	1		1	€ 31.689,26
Operatore ex cat. A 24 ore sett.li	7	€ 134.155,00	7		7	Spesa eterofinanziata per stabilizzazione Asu con contributo regionale ex art. 10 L.R. 1/2024 e ss.mm.ii. di euro 19.165,00 annuali lordi cadauno, omnicomprensivi di ogni onere, imposta, contributo previdenziale e assicurativo Costo teorico € 134.155,00
Operatore ex cat .A3 24 ore sett.li	1	€ 20.232,27	1		1	€ 20.232,27
Operatore ex cat. A2 + 24 ore sett.li	5	€ 101.987,25	5		5	€ 101.987,25

	44	€ 957.476,49	39	5	44	€ 1.035.896,79

Spesa del personale in servizio	€ 957.476,49	Spesa del personale complessiva	€ 1.035.896,79
Altre componenti di costo:		Altre componenti di costo	
Segretario Comunale	€ 81.754,91	Segretario Comunale	€ 81.754,91
Fondo del trattamento accessorio,	€ 95.110,00	Fondo del trattamento accessorio,	€ 95.110,00
Retribuzione di posizione	€ 31.066,49	Retribuzione di posizione	€ 31.066,49
e di risultato delle EQ,	€ 4.659,97	e di risultato delle EQ,	€ 4.659,97
Fondo del lavoro straordinario	€ 7.938,78	Fondo del lavoro straordinario	€ 7.938,78
Costo Totale del personale in servizio	€ 1.178.006,64	Costo Totale della dotazione organica	€ 1.256.426,94
		Da sottrarre assunzioni eterofinanziate n. 1 Funzionari E.Q.	€ 37.134,47
		Da sottrarre stabilizzazioni eterofinanziate n. 11 L.S.U.	€ 221.539,00

		Costo totale della dotazione organica aggiornata	€. 997.753,47
--	--	--	---------------

Spesa media del personale triennio 2011/2013	€. 2.008.904,35 (al lordo delle componenti escluse)
--	---

Rilevato che il costo della dotazione organica, rideterminata a seguito dei pensionamenti, così come delineata appresso nel presente provvedimento, si muove entro i limiti finanziari di cui all'art. 1 comma 557 L. 296/2006; infatti la dotazione organica rimodulata ed espressa in termini finanziari, sottratte le spese etero-finanziate, è pari ad €.997.753,47 e non è superiore al limite di spesa della media del triennio 2011/2013 di € 2.008.904,35 al lordo delle componenti escluse;

Dato atto che per quanto riguarda il lavoro flessibile, questo Ente rispetta i vincoli di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo integrato dall'articolo 3 comma 9 del D.L. n.90/2014 convertito dalla legge 114/2014;

Si dà atto che :

- la spesa di personale totale derivante dalla programmazione, comprensiva di oneri riflessi ed Irap, per tutti gli anni previsti nel DUP e del Bilancio di previsione 2025-2027, trova copertura nei codici relativi al pagamento degli emolumenti stipendiali del personale dipendente ed opera nel rispetto dei limiti e dei vincoli in tema di contenimento della spesa del personale, fermo restando quanto sopra detto per il personale la cui spesa è interamente eterofinanziata, rispettando gli attuali vincoli di finanza pubblica, nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 562 della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale e si muove entro i limiti del DPCM 17.03.2020

- il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

Si dà atto che sul Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2025/2027 viene acquisito il prescritto parere da parte dell'Organo di revisione contabile.

COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città Metropolitana di Messina

ORGANO DI REVISIONE

OGGETTO: *Modifica della sottosezione 3.3 "piano triennale del fabbisogno del personale" del PIAO 2025-2027 – incremento orario contrattuale dei lavoratori ex ASU stabilizzati in attuazione della L.R. 1/2025 e della circolare n. 12390 del 27.03.2025*

Il Revisore Unico del Comune di San Piero Patti ricevuta in data 07.08.2025 la richiesta di parere in merito alla modifica della sottosezione 3.3 piano triennale del fabbisogno 2025-2027

Esaminata la proposta di Deliberazione di Giunta n. 196: *"Modifica della sottosezione 3.3 "piano triennale del fabbisogno del personale" del PIAO 2025-2027 – incremento orario contrattuale dei lavoratori ex ASU stabilizzati in attuazione della L.R. 1/2025 e della circolare n. 12390 del 27.03.2025"*.

-Visti i pareri tecnici e contabili favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativa dott. Franca Saltafosso (f.f.) e dell'Aera Ragioneria dott. Carmelo Pino alla proposta delibera di Giunta n.196 del 07.08.2025;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 762, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanzia pubblica del "pareggio di bilancio"; restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;
- l'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006 e s.m.i., - applicabile all'Ente fino all'annualità 2018 compresa, ovvero fino al quinto anno successivo alla fusione intervenuta nell'anno 2014 - il quale prevede la possibilità di procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (garantendo comunque il turn-over al 100% delle cessazioni, anche quelle verificatesi dopo il 2006 - delibera Sezioni Riunite n. 52/2010), nel rispetto del limite di spesa di personale dell'anno 2008;
- l'art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006 e s.m.i., applicabile all'Ente a decorrere dall'annualità



2019;

• l'art. 9 comma 28 D.L. 78/2010 come modificato dal D.L. 90/2014, in base al quale "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, etc (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. (omissis). Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. A tale proposito si da atto che la programmazione dei fabbisogni di lavoro flessibile rispetta il limite di cui all'art. 9 comma 28 D.L. 78/2010 e successive modifiche non sussistendo le condizioni previste per i Comuni istituiti a seguito di fusione, nei primi cinque anni dalla fusione stessa, per la deroga a tali limiti ex art. 16 comma 1 quinquies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113.

Preso atto che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 27.12.2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027;
- con delibera di Giunta n. 112 del 15.05.2025 è stato approvato il Piano delle azioni positive 2025-2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.05.2025 è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2024;

Vista la Legge Regionale n.1/2025 ed i contributi regionali;

Visto il totale della spesa macroaggregato anno 2024 è di euro 1032456,96 e il valore medio delle entrate correnti al netto del FCDE che è pari ad euro 3.6373,70 e che pertanto il rapporto soglia è del 31,60% maggiore della soglia del 27,60%.

Preso atto che sono rispettati i vincoli assunzionali di cui art. 2 del d.l. 22.06.2023 n.75 e modifiche.



ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole *in merito alla approvazione della proposta di delibera di Giunta per alla sottosezione 3.3 concernete il piano triennale del fabbisogno di personale 2025-2027.*

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Silvano Bonafede

COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Città Metropolitana di Messina

ASSEVERAZIONE REVISORE

Rilevato che la situazione finanziaria dell'Ente, anche in proiezione futura, offre e garantisce sufficienti margini di sicurezza ai fini del mantenimento prospettico dei necessari equilibri, basati non solo sui principi dettati dall'ordinamento finanziario vigente (artt. 162, comma 6 e 193 del D. L.gs. n. 267/2000) e sul formale pareggio contabile, ma bensì intesi quali "equilibri sostanziali" volti a considerare la complessiva situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente e ciò in quanto, dalla generale analisi effettuata, emerge che l'innesto delle nuove spese di personale, derivanti dalle assunzioni programmate con il piano di fabbisogno in esame, già debitamente stanziato nel corrente bilancio relativo agli esercizi del triennio 2025-27;

Atteso quindi che, allo stato attuale, sulla base degli atti esaminati, delle previsioni e dei programmi fino ad oggi approvati e degli elementi ad oggi conosciuti non emergono fattori potenzialmente perturbanti la gestione finanziaria futura, e che, anche a fronte dell'avvenuta iscrizione in bilancio delle predette nuove spese di personale, l'Ente mantiene un'armonica simmetria – in chiave dinamica e sostanziale – delle risorse disponibili e delle spese necessarie a soddisfare i bisogni della collettività e, fatto salvo come detto il verificarsi di criticità ad oggi non prevedibili, risulta in grado di conservare, anche in proiezione futura, un sostanziale, come sopra inteso equilibrio pluriennale;

Visto che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 27.12.2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.05.2025 è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2024;

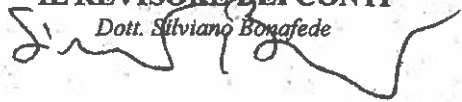
Con riferimento alla situazione economico-finanziaria dell'Ente e ai contenuti di cui alla Sezione 3, sottosezione 3.3 del PIAO approvato con delibera di Giunta n. 112 del 15.05.2025, e della modifica in fase di approvazione con la proposta 196 del 07-08.2025;

ASSEVERA

il mantenimento da parte del Comune di San Piero Patti, anche in proiezione futura, di un sostanziale equilibrio pluriennale.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Silvano Bonafede



In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142, recepito dell'art. 1° lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la **REGOLARITÀ TECNICA** – esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 07-08-2025

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Franca Saltarossa

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato dichiara che in relazione all'impegno di spesa di € _____ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne **LA REGOLARITÀ CONTABILE** – esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data 07-08-2025

Il Responsabile dell'area

ragioneria

Dott. Carmelo PINO

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dell'art. 1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

Che la complessiva spesa di E trova copertura finanziaria alla MISSIONE
PROGRAMMA..... TITOLO.....
CAPITOLOdel bilancio 2023 (Imp. Provv. n. _____)

Data

Il responsabile dell'Area Ragioneria
Dott. Carmelo PINO

LA GIUNTA

VISTA la superiore proposta di deliberazione ;
CONSIDERATO che è stato acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione al prot. n. 9043-9044
del 12/08/2025

VISTA la Legge 08-06-1990, n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell'11-04-1992 dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali ;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1°, lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;

con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo

LA GIUNTA

Stante l'urgenza, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

Assessore Anziano

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on- line

Il 13-08-2025

E fino al

L'Addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione :
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on- line il giorno 13-08-2025

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on- line per 15 gg. consecutivi

Dal _____ al _____

Li _____

Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo PINO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on- line Comunale 13-08-2025

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 12-08-2025

- ☐ Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;
- ☒ Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale
Dott. Carmelo PINO